

Comunicazione del 4 giugno 2015. Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Criteri di segnalazione.

Si fa seguito ad alcuni quesiti ricevuti con riferimento alle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (CQSP) per:

- 1) riepilogare le modalità segnaletiche da adottare ai fini di Centrale dei Rischi e delle segnalazioni di vigilanza nel caso delle operazioni in questione;
- 2) introdurre nuove evidenze informative nel modello segnaletico della Centrale dei rischi che consentiranno di individuare i finanziamenti concessi contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione;
- 3) fornire indicazioni specifiche in merito alla corretta rappresentazione delle CQSP caratterizzate da temporanee disfunzioni organizzativo-procedurali, in linea con l'esito della consultazione pubblica effettuata a tale riguardo.

Le indicazioni di cui ai punti 2 e 3 entreranno in vigore a partire dalle segnalazioni riferite al 30 novembre 2015 e si applicheranno, per analogia, anche ai finanziamenti erogati a dipendenti pubblici per i quali è prevista l'estinzione mediante l'istituto della delegazione di pagamento (istituto assimilabile alle CQSP per caratteristiche, modalità operative e normativa di riferimento¹).

1) Segnalazione al momento dell'erogazione del finanziamento.

I finanziamenti della specie devono essere oggetto di segnalazione in CR tra i crediti per cassa, nella categoria di censimento rischi autoliquidanti (tipo attività 63 - "cessione del quinto dello stipendio"²), a nome del dipendente/pensionato; la valorizzazione delle "classi di dati" previste per tale tipologia di operazione segue i criteri generali indicati nella vigente normativa per i finanziamenti con piano di rimborso rateale.

Coerenti criteri segnaletici vanno applicati nelle segnalazioni di vigilanza individuali e consolidate. In particolare, i finanziamenti in esame vanno rilevati nelle segnalazioni statistiche di vigilanza individuali delle banche nella sottovoce 58005.32 "Finanziamenti – verso clientela: prestiti c/cessione stipendio"³ e nelle segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari nella sottovoce 52014.12 "Crediti verso clientela – credito al consumo"⁴.

2) Segnalazione delle rate scadute e non versate/accreditate all'ente titolare del credito.

In presenza di disfunzioni nel rapporto tra ente titolare del credito, soggetto terzo interposto e amministrazione terza ceduta (ATC), che determinano ritardi nella retrocessione all'intermediario

⁽¹⁾ Le delegazioni di pagamento sono disciplinate dagli artt. 1268 c.c. e seg. e dalla circolare MEF n.1/2011 "Istruzioni operative per le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'Istituto della delegazione con oneri a carico degli istituti delegatari". Detta circolare individua, in particolare, i contenuti minimi delle convenzioni stipulate tra le Amministrazioni pubbliche e gli intermediari e fa rinvio, per quanto non disciplinato nelle convenzioni medesime, alle prescrizioni di legge di cui al D.P.R. n. 180/50.

⁽²⁾ Il valore del tipo attività 55 – "altri rischi autoliquidanti" della categoria di censimento rischi autoliquidanti verrà sostituito con il valore 64 - "rischi autoliquidanti diversi da factoring e anticipi".

⁽³⁾ Cfr. Circolare n. 272 "Matrice dei conti" del 30 luglio 2008, 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015.

⁽⁴⁾ Cfr. Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" del 5 agosto 1996, 13° aggiornamento del 20 gennaio 2015.

delle rate del finanziamento regolarmente trattenute, le segnalazioni devono essere effettuate sulla base dei criteri di seguito descritti. Tali criteri non si applicano nei casi in cui l'ente titolare del credito abbia accertato, sulla base delle informazioni in suo possesso o comunque acquisite nell'ambito del rapporto con i soggetti terzi interposti o con le ATC, che l'inadempimento è imputabile al dipendente/pensionato⁵.

2.1) Segnalazione a nome dell'ATC o del soggetto terzo interposto.

Alla data di riferimento della segnalazione CR, l'importo delle rate scadute e non versate (quota capitale e interessi) deve essere segnalato a nome del soggetto al quale viene notificata la cessione del quinto, il terzo debitore ceduto⁶, e quindi a seconda dei casi, a nome del soggetto terzo interposto o dell'ATC, nella categoria "rischi a scadenza" valorizzando il tipo attività "68 – cessione del quinto – rate trattenute e non retrocesse". Vanno segnalate con il medesimo importo le classi di dati accordato, accordato operativo e utilizzato e le variabili, durata originaria (A – 5 fino ad un anno) e durata residua (A1 - 5 fino ad un anno) al fine di tener conto dei termini previsti dalla legge per la retrocessione delle rate all'ente titolare del credito (cd. periodi di franchigia legale)⁷. Coerentemente, la variabile stato del rapporto non evidenzierà segnali di default a nome del soggetto terzo interposto o dell'ATC.

Ove i termini previsti dalla legge per la retrocessione delle rate giungano a scadenza senza che il soggetto terzo interposto o l'ATC abbiano provveduto al riversamento delle somme trattenute, dalla rilevazione in cui cade la data di scadenza dei termini di franchigia legale l'intermediario valorizzerà a 0 le classi di dati accordato e accordato operativo del rapporto e indicherà nell'utilizzato un importo pari alle rate (quota capitale e interessi) non retrocesse. Andrà, in particolare, valorizzata la variabile stato del rapporto avendo presente che il computo dei giorni di scaduto utili ai fini del past due decorre dalla scadenza dei termini di legge per la retrocessione delle rate trattenute.

Coerenti criteri segnaletici sono adottati dagli intermediari bancari e finanziari nelle segnalazioni di vigilanza individuali e consolidate. In particolare, nelle segnalazioni statistiche di vigilanza individuali essi segnalano l'esposizione creditizia verso il soggetto terzo interposto o l'ATC nella sottovoce 58005.42 "Finanziamenti – crediti verso clientela: altri finanziamenti" nel caso delle banche⁸, e nelle sottovoci 52012.18 "Crediti verso enti finanziari – altri finanziamenti" o 52014.19 "Crediti verso clientela – altri finanziamenti: altri" nel caso degli intermediari finanziari⁹. Laddove il soggetto terzo interposto oppure l'ATC non abbiano provveduto al riversamento delle somme trattenute entro i termini previsti, occorre fare riferimento a quanto prescritto dalle disposizioni in materia di "Qualità del credito".

2.2) Segnalazione a nome del dipendente/pensionato dopo la prima rata scaduta.

Alla medesima data di riferimento della segnalazione e in presenza delle circostanze sopra menzionate (somme trattenute dal soggetto terzo interposto o dall'ATC e non retrocesse all'ente titolare del credito), ai fini CR la posizione di rischio del dipendente permane nella categoria dei "rischi autoliquidanti", senza evidenza di importi scaduti nelle pertinenti classi di dati e con una coerente valorizzazione dello stato del rapporto, seguendo i criteri segnaletici previsti dalla vigente normativa per i fidi con piano di rimborso rateale in regolare ammortamento, per tenere conto della traslazione in capo al soggetto terzo interposto o all'ATC dell'esposizione creditizia relativa alle rate trattenute e

⁽⁵⁾ Rientrano in tali casistiche, a titolo esemplificativo, la decadenza del dipendente dal beneficio della rateizzazione del finanziamento e del termine per l'adempimento (ad es. decesso del cliente - sinistro vita; cessazione del rapporto di lavoro - sinistro impiego); la sospensione/interruzione delle trattenute per intervenuta CIG o riduzione retributiva.

⁽⁶⁾ Cfr. art. 59 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 "Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta" che dispone: "La notificazione della cessione costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute [...]"

⁽⁷⁾ Cfr. artt. 26, 29 e 55 D.P.R. n. 180/1950 e art. 30 D.P.R. n. 895/1950.

⁽⁸⁾ Cfr. Circolare n. 272 "Matrice dei conti" del 30 luglio 2008, 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015.

⁽⁹⁾ Cfr. Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" del 5 agosto 1996, 13° aggiornamento del 20 gennaio 2015.

non retrocesse all'ente titolare del credito.

In ogni caso restano fermi i criteri di segnalazione della clientela già classificata a inadempienza probabile o sofferenza.

Coerenti criteri segnaletici vanno adottati dagli intermediari bancari e finanziari nelle segnalazioni di vigilanza individuali e consolidate.

Con riferimento alla segnalazione delle garanzie si fa presente che:

- Le polizze assicurative (per rischio morte e rischio impiego) previste ai sensi dell'art 54 del D.P.R. n.180/50¹⁰ non sono oggetto di segnalazione in CR nelle garanzie ricevute in quanto aventi natura di contratti di assicurazione del credito; non rientrano, inoltre, tra le garanzie segnalabili in CR i vincoli sul TFR del dipendente a garanzia dell'esposizione da CQSP e le garanzie rilasciate dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ex art. 16 D.P.R. n.180/50 e da fondi assimilabili, in ragione della loro natura di garanzie ex lege.

Nelle segnalazioni statistiche di vigilanza individuali e consolidate tali garanzie vanno segnalate, nel rispetto dei previsti requisiti, nelle voci in cui è richiesta la ripartizione dei finanziamenti per garanzie ricevute.

- La garanzia convenzionale del "riscosso per non riscosso" rilasciata dalla società finanziaria¹¹, avendo natura fideiussoria, è oggetto di segnalazione tra i "crediti di firma" a nome del dipendente e in "garanzie ricevute" a nome della società finanziaria secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Nelle segnalazioni statistiche di vigilanza individuali e consolidate le garanzie del "riscosso per non riscosso" vanno ricondotte tra i crediti di firma/garanzie rilasciati/e connessi/e con operazioni di natura finanziaria".

Si rammenta infine che, a fini prudenziali, i finanziamenti a fronte della cessione del quinto possono essere trattati come crediti assistiti da garanzia personale laddove nella struttura complessiva dell'operazione siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per tale forma di protezione del credito ai sensi del Regolamento n. 575/2013 ("CRR").

* * *

La presente comunicazione è emanata ai sensi degli articoli 53 e 67 e 108 del Testo unico bancario. Essa è pubblicata nella sezione "Vigilanza" del sito *web* della Banca d'Italia nonché nella normativa pertinente la sezione "Statistiche".

⁽¹⁰⁾ Le polizze assicurative, obbligatorie per legge, assicurano il recupero del credito nei casi di morte, cessazione e riduzione dello stipendio, liquidazione, trattamento di quiescenza insufficiente.

⁽¹¹⁾ Tale garanzia comporta l'obbligo per la società finanziaria garante di corrispondere all'ente finanziatore l'importo delle rate scadute e impagate anche in caso di ritardato riversamento delle somme regolarmente trattenute dall'ATC.